INDIRIZZO ALLE REGIONI IN MATERIA DI PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI HANSENIANI E LORO FAMILIARI

Art. 1

A decorrere dal 10 gennaio 1979 i cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, riconosciuti tali da una pubblica autorita' sanitaria individuata dalle regioni e ricoverati in appositi luoghi di cura o assistiti a domicilio, hanno diritto al sussidio nella misura di L. 20.000 giornaliere lorde. Il sussidio indicato al primo comma e' integrato di L. 4.000 per ogni familiare a carico. In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al primo comma hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di L. 7.500.000, ferma restando l'integrazione di cui al precedente comma. (1) Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni previste dal testo unico delle norme concernenti la concessione degli assegni familiari, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1971, n. 404. L'integrazione di cui al secondo comma in favore dei familiari a carico viene corrisposta fino a ventiquattro mesi dopo la morte dell'hanseniano. L'erogazione del sussidio di cui al primo comma e' temporaneamente sospesa qualora l'hanseniano non si sottoponga agli accertamenti e ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorita' sanitaria competente e conformi alle norme previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Versione in vigore dal 6 settembre 1980, non più in vigore dal 8 marzo 1986 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari
Estremi	Legge 31 marzo 1980, n. 126
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1980

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 13 agosto 1980, n. 463 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "il limite di reddito indicato al terzo comma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, e' elevato a L. 12.000.000."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/indirizzo-alle-regioni-in-materia-di-provvidenze-a-favore-degli/art-1/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it